

N. 30 REG.

COMUNE DI CAMPO CALABRO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria Imposta municipale propria "IMU".

L'anno duemilaDODICI addì TRENTA del mese OTTOBRE alle ore 17,45 ed in prosieguo convocato come da avvisi scritti in data 24/10/2012 fatti pervenire ai Cons. Comunali nel rispetto del vigente Statuto si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Comunale VINCENZO CRUPI di * PRIMA convocazione ORDINARIA, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg. :

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	VINCENZO CRUPI - Presidente	SI
2	DOMENICO IDONE	SI
3	GIUSEPPE BUDA	SI
4	DOMENICO IDONE (d.1966)	SI
5	DOMENICO, GIUSEPPE SCOPELLITI	SI
6	ANTONIO CALARCO	SI
7	ROCCO ALESSANDRO REPACI	SI
8	GIOVANNI FRANCESCO SANTORO	SI

PRESENTI n. 8

ASSENTI n. =

Partecpa il Segretario Comunale Dr. Arcidiaco Francesco

IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N.8 su N. 8 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 8 Consiglieri in carica l' adunanza è legale e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 49 del DLgs. 267/2000 ;

Il responsabile del servizio in ordine regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;

Il responsabile dell' Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull' oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica*";

PRESO ATTO altresì che "*per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio*";

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta "*il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione*";

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";

ATTESO CHE il Comune ha la facoltà di assimilare alle abitazioni principali, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2012 pari a quanto previsto nel bilancio dell'esercizio 2012, sono state determinate le aliquote da applicarsi;

Vista la relazione del Tecnico Comunale, acquisita in atti con prot. n. 8106 del 24/10/2012, con la quale sono stati indicati i valori ai fini IMU delle aree edificabili del nuovo strumento urbanistico (PSC);

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto) del Responsabile servizio interessato e del Responsabile del servizio finanziario

PROPONE

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di applicare le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA
Abitazione principale	0,580%
Altri immobili escluso aree edificabili	0,850%
Aree edificabili	0,760% tenuto conto dei valori per mq. che si approvano indicati nella relazione tecnica prot. n. 8106 del 24/10/2012

- Di approvare la relazione del Tecnico Comunale acquisita in atti con prot. n. 8106 del 24/10/2012, con la quale sono stati indicati i valori ai fini IMU delle aree edificabili del nuovo strumento urbanistico (PSC);
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;

Visto il parere favorevole, acquisito in atti con prot. n. 8328 del 29/10/2012, espresso dal
Revisore dei conti;

Sentito l'intervento del consigliere Giovanni Francesco Santoro che rileva la difficoltà di ottenere delle proiezioni attendibili che giustifichino le aliquote proposte, in assenza di denunce Ici, di calcolo delle superfici per aree fabbricabili determinate con il nuovo P.S.C., di comunicazioni per fabbricati in comodato d'uso ai fini dell'applicazione dell'imposta, nonché degli accertamenti relativi alla prima rata IMU versata nel giugno 2012, propone comunque un contenimento delle spese, l'eventuale utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, ritiene vi possano essere delle aliquote più basse;

Sentito l'intervento del Sindaco che rileva come il Governo invece di una tassa patrimoniale abbia preferito colpire i possessori di seconde case e aree fabbricabili utilizzando i comuni quali esattori, valuta che, sia pure con sofferenza, il Comune non possa non apportare alcune modifiche alle aliquote per garantire la tenuta dei conti comunali;

Sentito l'intervento del consigliere Repaci Rocco Alessandro che afferma che il comune di Campo Calabro spende molto e male, ritiene si possa ancora non ratificare la delibera di destinazione dell'avanzo di amministrazione e mantenere le aliquote determinate per la prima rata IMU, si stia facendo cassa con l'IMU, è necessario un piano di contenimento della spesa, ritiene ci siano spese incompressibili quali stipendi, mutui ed altre, come per l'internet point, non giustificabili, considera la riduzione per le concessioni di acqua potabile per uso zootecnico tale da determinare un mancato introito di circa € 7500,00;

Sentito l'intervento dell'assessore Antonio Calarco che rileva come il Comune abbia subito l'IMU, tenuto conto che la quota del 3,80 per mille sarà incassata dallo stato, si sofferma su diversi problemi per aree fabbricabili, ritiene necessario spirito di collaborazione e la formazione di un bilancio partecipato;

Sentita la dichiarazione di voto, che si riporta integralmente, del gruppo consiliare Passione Civile:

Dal confronto dei dati tra la vecchia normativa dell'Ici, i dati della Legge sull'IMU e l'aumento delle aliquote che propone la maggioranza emerge un quadro impositivo per la cittadinanza che non è sostenibile.

Da tutto ciò si evince una filosofia impositiva vecchia, becera che punta al recupero di quanto più possibile sulla pelle dei soliti. Non è colpa del destino cinico e baro, di Monti o della congiuntura se oggi ci troviamo di fronte ad una siffatta imposizione tariffaria. I campesì pagheranno tutti di più per coprire le inefficienze di un sistema di accertamento dei tributi che fa acqua da tutte le parti e le cui macroscopiche deficienze abbiamo già sottolineato in sede di approvazione del bilancio; pagheranno tutti di più a causa di un sistema di gestione della spesa non solo improvvisato, ma addirittura deliberatamente plegato a necessità politiche ed elettorali, a causa dell'assenza di un piano organico di contenimento della spesa che è l'unico vero strumento per ridurre le tariffe a carico dei nuclei familiari. I cittadini non possono trovarsi a pagare per le inefficienze del sistema e per l'incapacità o il cinismo dei propri amministratori. E' per questi motivi che il gruppo consiliare Passione Civile esprime il suo voto contrario alla determinazione delle tariffe IMU così per come proposte dalla maggioranza.

Con n. 6 voti favorevoli e 2 contrari (Santoro e Repaci) espressi in forma palese

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di applicare le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale	0,580%
Altri immobili escluso aree edificabili	0,850%
Aree edificabili	0,760% tenuto conto dei valori per mq. che si approvano indicati nella relazione tecnica prot. n. 8106 del 24/10/2012

- Di approvare la relazione del Tecnico Comunale acquisita in atti con prot. n. 8106 del 24/10/2012, con la quale sono stati indicati i valori ai fini IMU delle aree edificabili del nuovo strumento urbanistico (PSC);
- di allegare alla presente deliberazione parere del Revisore (allegato 1), parere responsabili servizi (allegato 2) e relazione Tecnico comunale (allegato 3)
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;

COMUNE DI CAMPO CALABRO

89052 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale del 27/10/2012

Allegato 1
Delibera CC
n. 39/2012
Comune di Campo Calabro
Prot. N. 0008238
del 29-10-2012
SEGRETERIA

Parere approvazione regolamento IMU e determinazione aliquote

La sottoscritta Dott.ssa Romina Cavaggion, in qualità di Revisore unico del Comune di Campo Calabro.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

11.39

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia

- che, in particolare, viene sottoposta la proposta di modulare come di seguito le aliquote IMU.


- che è stato acquisito il parere da parte del responsabile tecnico;

ND	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE (PER CENTO)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	0,58
2	Unità immobiliare adibita ad altri fabbricati	0,85
3	Aree fabbricabili	0,76

L'Organo di Revisione, per quanto di competenza, esprime parere favorevole

Campo Calabro 27/10/2012

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott.ssa Romina Cavagnion)



Alleg. 2 alla
delibera 25/10/2012
C.C. n. 30/2012

COMUNE DI CAMPO CALABRO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Visto con parere FAVOREVOLE

Li. 25/10/2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
NAPOLITANO FRANCESCA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere FAVOREVOLE

Li. 25/10/2012

Spezzano Santa
IL RESPONSABILE RAGIONERIA
SPEZZANO SANTA



Prot. N. 8106

del 24 OTT. 2012

Allegato 3
alla delibera
c.c. n.
30/2012

COMUNE DI CAMPO CALABRO
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

UFFICIO TECNICO

Al Signor Sindaco

OGGETTO: VALUTAZIONE ECONOMICA AI FINI IMU DELLE AREE EDIFICABILI DEL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO (PSC)

Il sottoscritto Arch. Francesco Carpinelli, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Campo Calabro, vista la nota n.° 7854 del 15.10.2012, trasmette alla S.V. i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU.

Per la valutazione delle aree edificabili si prevede:

ZONA EDIFICABILE A	VALORE €/MQ
TA - Tessuti di formazione storica prevalentemente residenziali	€ 30,00

L'area edificabile del tipo A deve necessariamente avere un valore al mq inferiore alle zone di tipo B, in quanto tali aree rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale, con limitazioni alle nuove costruzioni e agli ampliamenti del tessuto edilizio esistente.

ZONA EDIFICABILE B	VALORE €/MQ Fascia centrale	VALORE €/MQ Fascia periferica (-10%)
TB_j - Tessuti di formazione recente prevalentemente residenziali consolidati	€ 60,00	€ 54,00
TB_e - Tessuti di formazione recente prevalentemente residenziali in completamento	€ 70,00	€ 63,00
TB_r - Tessuti esistenti in consolidamento - ambiti di riqualificazione residenziale	€ 50,00	€ 45,00

Per la valutazione economica delle aree edificabili si è tenuto conto delle differenze di utilizzazione fondiaria delle singole zone urbane classificate in TB. Si è tenuto conto della fascia urbana centrale e periferica riducendo i valori di questa ultima del 10 %.

ZONA EDIFICABILE C	VALORE €/MQ
TC_n - Zone prevalentemente residenziali di nuovo impianto di riconnessione	€ 40,00
TC_e - Zone prevalentemente residenziali di nuovo impianto estensive.	€ 35,00
TC_ts - Zone prevalentemente residenziali in trasformazione.	€ 45,00
TC_a - Zone di formazione recente prevalentemente residenziali già assoggettate a piano attuativo.	€ 55,00

Anche per le zone C la valutazione economica viene stimata in relazione alla diversa utilizzazione territoriale prevista per le singole aree. Si è considerato opportuno incidere con un valore maggiore per le aree già assoggettate a piani attuativi, in quanto già urbanizzate e oggetto di convenzioni, mentre per le altre aree il valore al mq è condizionato dalla potenzialità insediativa ridotta per le cessioni delle urbanizzazioni primarie e secondarie, da stabilire in fase progettuale, con l'aggravio del sistema perequativo e premiale che le stesse metteranno in essere.

ZONA EDIFICABILE D	VALORE €/MQ
TD _i - Zone produttive di formazione recente consolidate	€ 30,00
TP _n - Zone produttive e commerciali di nuovo impianto.	€ 30,00

Per le aree produttive si è voluto adeguare il valore precedente ai nuovi parametri di valutazione economica dell'area, considerando incentivante la realizzazione di nuove attività industriali ai terreni privi di intervento.

ZONA EDIFICABILE T	VALORE €/MQ
Zone TS _{pr} - Zone per servizi privati	€ 30,00

Le aree da destinare a zone per servizi sono di valenza pubblica ad eccezione per la zona TS_{pr} che comprende parte di territorio da utilizzare per impianti di attività economiche e di servizio di iniziativa privata o mista, da equiparare ad area produttiva.

Si chiede alla S.V. voler valutare i criteri di valutazione e i valori delle singole aree affinché questo ufficio rediga apposita planimetria da allegare.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
(arch. Francesco Carpinelli)




A B C D E

1
2
3
4
5
6
7
8



F G H I L



DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull' oggetto indicato.

IL PRESIDENTE

CRUPI VINCENZO

Vincenzo Crupi

IL SEGRETARIO

ARCIDIACO FRANCESCO

Arcidiaco Francesco

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO

Napolitano Francesca

Napolitano Francesca

PARERE FAVOREVOLE

in ord. Reg. contab.

IL FUNZIONARIO

Spezzano Santa

Spezzano Santa

Annotato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 49 e art. 183 del DLgs 267/2000, l' impegno di spesa di €. _____ al Cap. _____ del bilancio _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

DATA _____

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio on-line per 15 gg. Consecutivi ai sensi art. 124 del DLgs. N. 267/2000.

Campo Calabro, li **13 NOV. 2012**

IL MESSO COMUNALE

(Lofaro Giovanna)

Lofaro Giovanna

ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Arcidiaco Francesco

Li **13 NOV. 2012**

Arcidiaco Francesco

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Arcidiaco Francesco

Li _____

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva :

- ai sensi dell' art. 134 c. 3 DLgs 267/2000 in quanto decorsi senza reclami, 15 giorni dalla Pubblicazione .
- ai sensi dell' art. 134 c.4 DLgs 267/2000, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile .

Campo Calabro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Arcidiaco Francesco